

Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2011, n. 6-2207

**Sistema regionale di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica di cui alla DGR n. 51-7754 del 10.12.2007: proroga validita' attestati di esenzione al 31/12/2011.**

A relazione del Presidente Cota:

Con D.G.R. n. 57-5740 del 03/04/2002, la Giunta Regionale aveva reintrodotta, a far data dal 04/04/2002, la quota fissa di compartecipazione alla spesa farmaceutica, prevedendo alcune deroghe ed esenzioni per particolari categorie di assistiti.

Con successivi atti deliberativi si è proceduto ad allargare sempre più le fasce di cittadini esenti dal "ticket" farmaceutico e, in particolare, con D.G.R. n. 51-7754 del 10/12/2007, in vigore dal 1° gennaio 2008, si è ulteriormente estesa l'esenzione dal ticket regionale sui farmaci.

In particolare, la deliberazione appena citata ha innalzato il limite di reddito annuo in riferimento al nucleo familiare (€ 36.151,98), indipendentemente dall'età anagrafica, a favore dei cittadini residenti nella Regione Piemonte.

Tanto premesso, pare ora opportuno prendere in considerazione l'attuale andamento della spesa farmaceutica convenzionata che nei primi quattro mesi del 2011 registra un decremento sia della spesa lorda che di quella netta, rispettivamente pari a 6,27% e 8,44%, in confronto allo stesso periodo del 2010, con un aumento della quota pagata dal cittadino dovuta in parte all'aumento dei consumi e in parte all'introduzione sul mercato di nuovi farmaci a brevetto scaduto.

Per tutto quanto sopra, risultando le condizioni relative alla spesa farmaceutica convenzionata in linea con le disposizioni statali in materia, collocandosi ormai da tempo entro il tetto del 13,3% del FSN, risulta opportuno prorogare sino al 31/12/2011, i criteri di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica stabiliti con D.G.R. n. 51-7754 del 10/12/2007 e di prorogare, altresì, sino al 31/12/2011, la validità degli attestati di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica già rilasciati dalle ASL, senza necessità di ulteriori rinnovi, al fine anche di evitare disagi ai cittadini e agli operatori aziendali.

Si dà atto che il mantenimento di tali criteri di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica convenzionata non comporta un onere di spesa maggiore rispetto agli anni precedenti, in riferimento all'attuale andamento della medesima, come sopra meglio esplicitato.

In ultimo, si ribadisce che il diritto all'esenzione dalla quota fissa regionale di compartecipazione alla spesa farmaceutica viene riconosciuto agli assistiti dalle Aziende Sanitarie Locali di residenza, che attivano, come di norma, opportuni sistemi di accertamento di congruità rispetto al provvedimento normativo di riferimento.

La Giunta regionale;

vista la D.G.R. n. 57-5740 del 03/04/2002;

vista la D.G.R. n. 51-7754 del 10/12/2007;

condividendo le argomentazioni del Relatore, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di mantenere, per le motivazioni in premessa specificate, fino al 31 dicembre 2011, i criteri di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica stabiliti con D.G.R. n. 51-7754 del 10 dicembre 2007 e di prorogare, altresì, sino al 31/12/2011, la validità degli attestati di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica già rilasciati dalle ASL, senza necessità di ulteriori rinnovi, al fine anche di evitare disagi ai cittadini e agli operatori aziendali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)